

Relazione

CAPITOLATO GENERALE FORNITURE

Data 02.01.2024

STATO	RESPONSABILE/STRUTTURA	NOME E COGNOME	FIRMA
Redatto	Resp. Acquisti Appalti (detentore del processo)	Alessio Di Giacomantonio	
Verificato	Resp. Affari Legali	Sarah Fontana	
Approvato	Consiglio di Amministrazione	Paolo T. Saccani	



Publiacqua

INDICE

TITOLO I - POTESTA' REGOLAMENTARE DEFINIZIONI E ORGANI DEL PROCEDIMENTO	4
ART. 1 - DEFINIZIONI	4
ART. 2 - NORME REGOLATRICI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	4
ART. 3 - RESPONSABILE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (REC)	5
ART. 4 - RESPONSABILE OPERATIVO DEL FORNITORE	5
ART. 5 - COMUNICAZIONI	6
TITOLO II - CONTRATTO	6
ART. 6 - INDICAZIONI GENERALI	6
ART. 7 - GARANZIE DEFINITIVA	7
ART. 7-BIS - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA	8
ART. 8 - SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI	8
TITOLO III - CORRISPETTIVI CONTRATTUALI	8
ART. 9 - CORRISPETTIVI	9
ART. 9-BIS - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	10
ART. 10 - DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI	11
ART. 10-BIS - REVISIONE PREZZI	11
TITOLO IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PARTE GENERALE	11
CAPO I - ONERI A CARICO DEL FORNITORE	12
ART. 11 - TUTELA DELL'AMBIENTE	12
ART. 12 - OBBLIGHI DEL FORNITORE	12
ART. 13 - ADEMPIMENTI D. LGS. 81/2008	14
ART. 14 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE	15
ART. 15 - OTTEMPERANZA AL D. LGS. N. 231/01	16
ART. 16 - ANTICORRUZIONE	16
ART. 17 - DOVERE DI RISERVATEZZA	17
ART. 18 - TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	17
ART. 19 - SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	18
CAPO II - CONDOTTA DELLA FORNITURA E/O SERVIZIO E VICENDE COLLEGATE	18
ART. 20 - CONSEGNA DELLA FORNITURA E/O DEL SERVIZIO	18
ART. 21 - ORDINATIVO	19
ART. 22 - MATERIALI D'USO, ATTREZZATURE E MACCHINARI	19
ART. 23 - MODIFICHE CONTRATTUALI - AUMENTI O DIMINUZIONI	19
ART. 24 - TERMINE DI ULTIMAZIONE E DIFFERIMENTI TEMPORALI	20
ART. 25 - PROROGHE	20
ART. 26 - CONTROLLI E VIGILANZA	20
ART. 27 - SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI	20
ART. 28 - CESSIONE DI CONTRATTO	21
CAPO III - SUBAPPALTO	21
ART. 29 - PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO	21
TITOLO V – CONTABILITÀ	23
ART. 30 - PRESENTAZIONE FATTURE - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO	23
ART. 31 - RECUPERO CREDITI – COMPENSAZIONE	23
ART. 32 - SOSPENSIONE PAGAMENTI	23
ART. 33 - RITARDO NEI PAGAMENTI	23
ART. 34 - INCEDIBILITÀ DEI CREDITI	24
TITOLO VI - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO	24
ART. 35 - VERIFICHE FINALI	24
ART. 36 - DIFETTI	25
ART. 37 - RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE	25
ART. 38 - FUORI PRODUZIONE	25
ART. 39 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA	26
ART. 40 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E "LOGO"	26

ART. 40 BIS - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI (OVE APPLICABILE)	26
TITOLO VII - PENALI	27
ART. 41 - PENALI	27
TITOLO VII - SCIoglimento DEL CONTRATTO	27
ART. 42 - RECESSO	27
ART. 43 - TITOLO DI LEGITTIMAZIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE	28
ART. 44 - RISOLUZIONE	28
TITOLO IX - DISPOSIZIONI DIVERSE	30
ART. 45 - ULTERIORI DANNI E VIZI OCCULTI	30
ART. 46 - DOMICILIO	31
ART. 47 - CONTROVERSIE	31
ART. 48 - NORME FINALI	31
STORIA DEL DOCUMENTO	31

TITOLO I - POTESTÀ REGOLAMENTARE DEFINIZIONI E ORGANI DEL PROCEDIMENTO

Art. 1 - Definizioni

1. I termini indicati nel presente documento hanno il significato di seguito specificato:

- ❖ **Stazione Appaltante e/o Committente e/o Publiacqua:** Publiacqua S.p.A. (c.f. e p. iva 05040110487), con sede legale in Firenze, Via di Villamagna 90/c.
- ❖ **Codice:** Codice dei contratti pubblici - D. Lgs. 36/2023.
- ❖ **Settore Speciale:** le attività individuate all'art. 141 e seguenti del "Codice".
- ❖ **Appaltatore e/o Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario di un appalto e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.
- ❖ **Subappaltatore:** l'operatore economico, diverso dal Fornitore, che riceve da quest'ultimo l'incarico di eseguire una parte del Contratto nel rispetto di quanto previsto all'art. 119 del Codice
- ❖ **Capitolato Generale Forniture e/o Condizioni Generali e/o Capitolato Generale:** le condizioni e le clausole generali previste nel presente documento che si applicano e disciplinano i contratti di appalto di Publiacqua.
- ❖ **Contratto e/o Contratto di Appalto:** l'accordo stipulato tra Publiacqua e il Fornitore, al quale sono allegate le presenti Condizioni generali, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati.
- ❖ **Capitolato Speciale di Appalto/Capitolato:** documento contenente la disciplina di dettaglio e tecnica del contratto di appalto.
- ❖ **Documentazione di gara:** I documenti che indicano la compiuta descrizione delle attività oggetto di un appalto, nonché le condizioni, le modalità, i termini e le specifiche tecniche per la partecipazione e l'aggiudicazione della procedura stessa.
- ❖ **Ordinativo:** documento, comprensivo di eventuali allegati, con il quale Publiacqua attraverso le singole unità richiedenti, manifesta la propria volontà di utilizzare il Contratto, impegnando il Fornitore alla prestazione di servizi e/o forniture richieste nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Speciale di Appalto nonché delle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nella Offerta Economica.
- ❖ **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì esclusi sabato e festivi.
- ❖ **Giorno naturale e consecutivo:** tutti i giorni della settimana ivi compresi i festivi.
- ❖ **Parte:** Publiacqua o l'Appaltatore/Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti").
- ❖ **Responsabile Esecuzione Contratto (REC):** il soggetto nominato da Publiacqua al controllo dell'esecuzione del Contratto.
- ❖ **Responsabile Operativo del Fornitore:** Il soggetto debitamente nominato dal Fornitore al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto delle norme contrattuali relative all'esecuzione delle prestazioni appaltate ed il coordinamento con Publiacqua.
- ❖ **Documento contrattuale:** ogni documento o atto avente natura negoziale (ordinativo, Contratto, Capitolato Speciale di appalto e relativi allegati) che disciplina lo specifico appalto ed ogni altro documento nei medesimi richiamato.

Art. 2 - Norme regolatrici e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. Fermo restando quanto previsto nel Contratto, quest'ultimo è regolato in via graduata:

- ❖ dal Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale di Appalto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti "Condizioni Generali" che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
- ❖ dalle disposizioni di cui al Codice con riferimento alla normativa relativa ai Settori Speciali (Libro III) del D. Lgs. 36/2023 nonché le disposizioni ivi richiamate con riferimento ai settori speciali.
- ❖ dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- ❖ dal Codice Etico di Publiacqua consultabile sul sito internet della stessa Publiacqua.

2. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso le sedi/uffici/impianti di Publiacqua, come meglio espresso in sede di Capitolato Speciale di Appalto, dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di ufficio, salva diversa previsione. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici di Publiacqua continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale di Publiacqua, e/o di terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di Publiacqua, e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
3. Le clausole del Contratto e delle presenti Condizioni Generali, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 3 - Responsabile Esecuzione del Contratto (REC)

1. Il REC curerà i rapporti con il Responsabile del Fornitore.
2. Le fasi di esecuzione di ogni singolo Contratto sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza del REC.
3. Al REC è demandato il controllo circa la conformità di tutti gli atti esecutivi, contabili e tecnici alla normativa regolante il Contratto ed alle consuetudini di Publiacqua.
4. Nell'espletamento dei propri compiti il REC non assume alcuna responsabilità né verso il Fornitore né verso terzi in genere, per ogni evento dannoso che potesse verificarsi nel corso o comunque in dipendenza della esecuzione del contratto.
5. Il REC indicherà eventuali delegati quali responsabili.
6. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si riportano le funzioni e compiti del REC:
 - a) svolge la funzione di vigilanza sull'esecuzione del Contratto verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali; vigila in particolare sul rispetto dei tempi di consegna, sulla conformità anche a campione alle prescrizioni contrattuali delle forniture consegnate e/o dei servizi prestati in termini quantitativi e qualitativi, sul rispetto delle modalità di emissione dei singoli ordinativi, sull'integrità degli imballi, sulla necessità di attivare le pratiche di reso;
 - b) accerta la data di effettivo inizio della fornitura e/o del servizio e ogni altro termine di svolgimento della prestazione da rendere;
 - c) trasmette agli organi competenti di Publiacqua, la proposta irrogazione di penali per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali e la proposta di recesso e di risoluzione del contratto, ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
 - d) assicura che ricorrano le condizioni previste per le varianti contrattuali e redige la relativa relazione per l'approvazione di Publiacqua;
 - e) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di esecuzione tra le Parti;
 - f) cura il riscontro dei costi oggetto di fatturazione da parte del Fornitore e, a tal fine, verifica che si siano realizzate le condizioni a cui è subordinato l'obbligo, per Publiacqua, di disporre il relativo pagamento, accertando la precisa identità del creditore e determinando l'esatto ammontare del debito. A tale verifica farà seguito la documentazione fiscale del Fornitore, inviata in originale all'Area Finanza interna a Publiacqua competente per il pagamento.

Art. 4 - Responsabile Operativo del Fornitore

1. Il Fornitore dovrà indicare a Publiacqua un responsabile operativo del Contratto.
2. Il responsabile operativo del Fornitore dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano la documentazione contrattuale.
3. Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al responsabile avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante del Fornitore.
4. In caso di impedimento personale, il responsabile dovrà comunicare, per iscritto, a Publiacqua il

nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale del Fornitore.

5. Il nominativo del responsabile operativo verrà comunicato a Publiacqua prima della stipula del contratto e comunque non oltre l'inizio di decorrenza dello stesso mediante comunicazione scritta.
6. È facoltà di Publiacqua chiedere al Fornitore la sostituzione del suo responsabile.
7. Il Responsabile operativo del Fornitore dovrà coordinarsi con il REC e garantire, in nome e per conto del Fornitore, la corretta e regolare esecuzione del contratto.

Art. 5 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni riguardanti l'interpretazione della documentazione contrattuale, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle eventuali penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo PEC al REC.
2. Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi previsti dalla documentazione contrattuale.
3. Eventuali contestazioni che il Fornitore intendesse avanzare in merito ad una comunicazione ricevuta devono essere presentate al REC entro 5 giorni naturali e consecutivi (fatta salva diversa indicazione di Publiacqua) dal ricevimento della comunicazione, intendendosi, in mancanza di controdeduzione, che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.
4. Ai fini delle comunicazioni inerenti il Contratto, il domicilio legale delle Parti, salva diversa dichiarazione prevista espressamente nel Contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per Publiacqua e per il Fornitore presso le rispettive sedi legali.
5. Il Fornitore è obbligato a comunicare ogni variazione del proprio domicilio, così come il cambio di ragione sociale o la trasformazione della società. Non saranno quindi opponibili a Publiacqua; eventuali variazioni ai predetti dati che non siano comunicati per iscritto al domicilio di Publiacqua.
6. In deroga a quanto sopra potranno essere concordate, per scritto e debitamente autorizzate dal REC, altre modalità di comunicazione più consone alla tipologia dell'appalto.

TITOLO II - CONTRATTO

Art. 6 - Indicazioni generali

1. Il contratto è stipulato per iscritto.
2. Le obbligazioni assunte in forma diversa non sono riferibili a Publiacqua e di esse risponde personalmente il soggetto che le ha assunte.
3. La stipulazione del Contratto avverrà nella data prevista dalla comunicazione al Fornitore dell'avvenuta predisposizione del Contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la sottoscrizione, previa costituzione della cauzione definitiva eventualmente prevista di cui ai successivi artt. 7 e 7-bis delle presenti Condizioni Generali.
4. La stipulazione del contratto è comunque subordinata, ove normativamente previsto, al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
5. Il Fornitore dovrà assicurare per tutta la durata del Contratto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni da rendere e il rispetto delle normative in materia, ancorché sopravvenute.
6. Il Fornitore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso dell'appalto, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.
7. Il Fornitore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione nel luogo dove debba eseguirsi l'appalto, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nelle presenti Condizioni Generali.
8. L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza si applicano gli artt. da 1362 a 1369 del Codice civile.
9. In caso di mancata sottoscrizione del Contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile al Fornitore o

all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011 comporterà l'escussione della garanzia provvisoria richiesta in fase di gara (ove richiesta) Sono fatti riconducibili al Fornitore, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto.

10. Il Contratto è stipulato mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica o in altra forma in uso presso Publiacqua.
11. La decorrenza del Contratto ed il termine per la consegna delle forniture o per l'esecuzione dei servizi sono indicati nel Capitolato Speciale di Appalto.
12. Resta ferma la facoltà di Publiacqua di procedere all'esecuzione d'urgenza nei termini di Legge.
13. Le forniture e/o i servizi oggetto di contratto non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Publiacqua, può affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
14. Non esisteranno altri patti, dichiarazioni, condizioni, istanze, termini, obblighi al di fuori di quelli previsti dai documenti richiamati nel presente documento e nel Capitolato, fatta eccezione per eventuali integrazioni e modifiche espressamente approvate da entrambe le parti. In particolare, non sono ritenute valide le clausole contenute nelle Condizioni generali di vendita del Fornitore; non saranno, quindi, ammesse eccezioni, integrazioni o riserve alle pattuizioni contrattuali da dette Condizioni generali di vendita contemplate se non esplicitamente accettate da Publiacqua.
15. Qualunque modifica od integrazione del contratto di appalto dovrà, sotto pena di nullità, ai sensi dell'art. 1352 del Codice civile, risultare da atto scritto. In nessun caso sarà ammessa la prova testimoniale.

Art. 7 - Garanzie Definitiva

1. Il Fornitore presta garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale che copre le obbligazioni assunte con il contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore.
2. Publiacqua ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. In particolare, Publiacqua ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi: i) di cui agli articoli delle presenti Condizioni Generali intitolati "Norme regolatrici e modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", "Risoluzione"; ii) di cui agli articoli dei Capitolati Speciali di Appalto ove espressamente richiamato relativi alle penali e a particolari condizioni di risoluzioni ulteriori rispetto a quanto indicato in tema di risoluzione nelle presenti Condizioni Generali, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. Publiacqua ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. La garanzia prevedere espressamente: (i) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione debitore principale; (ii) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; (iii) la operatività entro 15 giorni naturali e consecutivi, a semplice richiesta scritta di Publiacqua.
6. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie, per tutta la durata del contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

7. Publiacqua può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Publiacqua conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
8. Resta salvo per Publiacqua l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.
9. L'istituto fideiussore resta obbligato in solido con il Fornitore fino al ricevimento della lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di Publiacqua.
10. Resta fermo quanto indicato all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.
11. Il Fornitore si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, a Publiacqua, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al contratto.
12. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste dal presente articolo, Publiacqua ha facoltà di dichiarare risolto ex art. 1456 c.c. il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 7-bis - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di Publiacqua e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore presta polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel Capitolato Speciale di Appalto o altra documentazione di affidamento.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., Publiacqua si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni solari dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Publiacqua di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora Publiacqua non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Fornitore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, a Publiacqua, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

Art. 8 - Spese contrattuali e oneri fiscali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (se previsti). Rimangono a carico di Publiacqua gli oneri su di essa gravanti ex lege.
2. Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, con applicazione del regime di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), salvo i casi di esclusione previsti dalla legge.

TITOLO III - CORRISPETTIVI CONTRATTUALI

Art. 9 - Corrispettivi

1. I corrispettivi, indicati nel Contratto, si riferiscono a forniture e/o servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite da Publiacqua nello specifico Contratto, il riferimento al Contratto medesimo ed al singolo Ordinativo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e trasmessa a Publiacqua nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Contratto, pena l'applicazione delle penali ivi previste.
6. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) o il CUP (Codice Unico di Progetto) comunicato da Publiacqua, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture emesse e, parimenti, sarà indicato da Publiacqua medesima nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 12 del presente articolo.
8. Rimane inteso che Publiacqua prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
9. Salvo diversa indicazione Publiacqua opera sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto a Publiacqua, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di Publiacqua, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto da Publiacqua. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente punto 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
12. Il RTI avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte di Publiacqua dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato da Publiacqua direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.
13. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito

prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 68, comma 6, del Codice.

14. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nei singoli Ordinativi, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo.
15. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente all'obbligo di cui al punto 14., il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC o con lettera raccomandata A/R da Publiacqua.

Art. 9-bis - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalle presenti Condizioni Generali e dal contratto, si conviene che la Publiacqua, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Publiacqua verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Publiacqua, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119 del Codice anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che Publiacqua, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del

Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 10 - Determinazione nuovi prezzi

1. Per l'esecuzione di forniture e/o servizi non previsti e per i quali nell'elenco prezzi non siano determinati i valori corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi. Gli stessi verranno determinati in contraddittorio tra il REC e il Fornitore.
2. Anche laddove i nuovi prezzi concordati non comportino maggiori spese rispetto alle somme previste, essi sono approvati dal Publiacqua su proposta del REC prima di essere ammessi in contabilità.
3. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta o comunque alle condizioni economiche già contrattualizzate.

Art. 10-bis - Revisione prezzi

1. A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun anno (di seguito "Periodo/i di rilevazione"), i prezzi relativi ai beni/servizi così come indicati in contratto (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice, in base all'indice dei Prezzi alla Produzione relativo alla specifica voce indicata nel Capitolato Speciale di Appalto e pubblicato da ISTAT (Dati trimestrali, base 2015). In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del Contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento.
2. In particolare, il procedimento di revisione sarà attivato esclusivamente su istanza motivata del Fornitore che dovrà recare una analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi, supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi.
3. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla conclusione dei Periodi di rilevazione.
4. Qualora emerga dall'istruttoria l'effettiva necessità di revisione dei prezzi, a far data dalla conclusione del relativo Periodo di rilevazione, il corrispettivo potrà essere adeguato applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione un incremento pari all'80% dell'incremento del prezzo, detratta l'alea del 5%, sulla base della variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione.
5. Publiacqua con proprio atto, provvederà all'aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione – in caso di aumento degli stessi, previa istanza del Fornitore – limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo.
6. Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare da Publiacqua, ai sensi dell'art. 60, Publiacqua stessa avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo Recesso delle presenti Condizioni Generali.
7. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.
8. Sulla base degli stessi criteri di cui ai punti precedenti, Publiacqua potrà procedere alla revisione dei prezzi ove la variazione risultasse in diminuzione.
9. Resta fermo quanto ulteriormente indicato nello specifico Capitolato Speciale di Appalto.

TITOLO IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PARTE GENERALE

CAPO I - ONERI A CARICO DEL FORNITORE

Art. 11 - Tutela dell'ambiente

1. Ove la particolare tipologia di forniture e/o servizio lo richieda, all'avvio del Contratto, il Fornitore è tenuto a prendere visione della politica ambientale di Publiacqua e, sottoscrivendo l'apposito modulo obbligatoriamente allegato al Capitolato Speciale di Appalto, a concordare con il REC con specifico riguardo alle attività aventi un impatto sull'ambiente, in particolare:
 - La gestione di eventuali rifiuti prodotti;
 - La gestione degli eventuali effluenti liquidi derivanti dall'attività svolta.
 - L'utilizzo ed il deposito di sostanze pericolose inclusa la presenza di vasche di contenimento.
 - Le modalità di accesso alle utenze (acqua ed elettricità),
 - Le modalità di gestione di eventuali emergenze ambientali quali ad esempio lo sversamento di sostanze pericolose.
2. Il Fornitore dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché vengano rispettate, tutte le norme di legge vigenti nazionali regionali e locali.
3. Il Fornitore dovrà prendere i provvedimenti atti a contenere, nei limiti prescritti dalla normativa vigente, l'eventuale inquinamento atmosferico derivante dallo svolgimento delle prestazioni connesse all'esecuzione dell'appalto.
4. Dovranno inoltre essere adottati adeguati provvedimenti atti a contenere il livello di rumore nei limiti prescritti dalla vigente normativa nazionale e locale.
5. Dovranno essere adottati gli accorgimenti relativi alla prevenzione incendi applicabili ai cantieri temporanei.
6. Ad integrazione di quanto sopra disposto, il Fornitore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - ❖ *Documentazione relativa ai rifiuti*
 - Publiacqua si riserva la facoltà di effettuare verifiche sui formulari di trasporto dei rifiuti prodotti dal Fornitore durante lo svolgimento dell'attività.
 - ❖ *Trasporto dei materiali*
 - I mezzi di trasporto che lasciano l'area di lavoro e si immettono in strade pubbliche o private, dovranno essere ripuliti di fango e sporcizia. I mezzi che arrivano o lasciano l'area di lavoro con carichi di materiale dovranno essere caricati in modo da evitare la caduta dei materiali stessi sulle strade. Il materiale accidentalmente caduto su aree pubbliche dovrà essere immediatamente rimosso a cura del Fornitore.
 - ❖ *Controllo del rumore*
 - Il Fornitore dovrà adottare ogni provvedimento atto a minimizzare il rumore causato dalle sue attività lavorative. Il rumore prodotto dai mezzi d'opera dovrà essere mantenuto al disotto dei livelli sonori ammessi dalla legislazione vigente. In particolare, si prescrive l'uso di mezzi del tipo silenziato.
 - ❖ *Controllo delle polveri*
 - Il Fornitore dovrà in ogni momento controllare la produzione di polvere derivante dalla sua attività lavorativa sia sui cantieri che nelle aree di deposito.
 - ❖ *Materiali di risulta*
 - I materiali di risulta di scavi, disfacimenti, demolizioni, ecc. dovranno essere rigorosamente mantenuti entro l'area di lavoro, protetti dagli agenti atmosferici e trasportati al più presto nelle discariche autorizzate.
 - ❖ *Accensione di fuochi*
 - Non sono ammesse accensioni di fuochi per incenerire materiali di rifiuto.
 - ❖ *Interramento di rifiuti*
 - È fatto assoluto divieto di interrare i rifiuti prodotti.

Art. 12 - Obblighi del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato in sede di offerta, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e prestazioni da rendere oggetto dell'appalto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle

stesse o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a spese di imballaggio trasporto, disimballo, posa/collocazione presso le sedi indicate, alle eventuali spese di trasporto, viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché oneri assicurativi..

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali e nel Capitolato Speciale di Appalto ove previsto, e, ove prevista, nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel Contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di Publiacqua assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione degli Ordinativi secondo quanto specificato nel Contratto, nei suoi allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del Contratto;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Publiacqua di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel Contratto e negli ordinativi;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte da Publiacqua;
 - f) comunicare tempestivamente a Publiacqua, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre a Publiacqua qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
 - h) mallevare e tenere indenne Publiacqua da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi.;
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione delle forniture e/o dei servizi oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso sedi di Publiacqua, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro delle sedi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con Publiacqua; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le sedi continueranno ad essere utilizzate dal personale di Publiacqua medesimo e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di Publiacqua e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Publiacqua e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni

contrattuali; detto personale potrà accedere alle sedi di Publiacqua nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

10. Il Fornitore si obbliga a consentire a Publiacqua, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Publiacqua.
12. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Publiacqua di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'appalto; (b) prestare le forniture e/o i servizi oggetto di appalto nei luoghi che verranno indicati negli ordinativi emessi da Publiacqua.
13. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Publiacqua ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Publiacqua entro 10 giorni lavorativi dall'intervenuta modifica.
14. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto di appalto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici/sedi di Publiacqua.

Art. 13 - Adempimenti D. Lgs. 81/2008

1. Ove la particolare tipologia delle forniture lo richieda, il Fornitore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
2. il Fornitore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle forniture svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. Il Fornitore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17 del Decreto sopra richiamato.
4. Il Fornitore dovrà osservare e fare osservare dal suo personale o da eventuali suoi subappaltatori tutte le norme interne, le procedure relative all'antincendio, all'allontanamento rapido dei lavoratori ed i regolamenti vigenti all'interno dello stabilimento di Publiacqua dei quali verrà idoneamente informato.
5. Il Fornitore dovrà dotare il proprio personale oltre che dei d.p.i. necessari per l'esecuzione fornitura e/o servizi da rendere di cui al contratto anche di quelli che potranno essere prescritti da Publiacqua in relazione a condizioni di rischio specifiche dell'appalto.
6. Di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, fatta menzione nel verbale di sopralluogo o nel permesso di lavoro.
7. Publiacqua tramite il REC si riserva di pretendere l'allontanamento del personale del Fornitore che contravvenga ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, le procedure e i regolamenti.
8. In caso di infortunio o di incidente ovvero di accertamento da parte del Fornitore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il REC per mettere eventualmente costui in grado di verificare le cause che li hanno determinati. Il Fornitore è tenuto ad espletare tutte le attività previste nel DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze), eventualmente predisposto da Publiacqua ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08, per le quali sia necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi da interferenze tra personale del Fornitore e personale dipendente di Publiacqua S o di altre imprese che operano negli stessi luoghi dove si eseguono le forniture e/o i servizi; il DUVRI sarà allegato al contratto a formarne parte integrante. La valutazione dei rischi interferenti potrà essere aggiornata da Publiacqua in caso se ne ravvisassero le necessità; gli oneri relativi saranno quantificati e riportati nella stima dell'appalto, restando immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Art. 14 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

1. Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone a Publiacqua, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne Publiacqua da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile Operativo del Fornitore*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, a Publiacqua. Il *Responsabile Operativo del Fornitore* sarà l'interlocutore di Publiacqua per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale di Publiacqua.
6. In considerazione di quanto precede, il *Responsabile Operativo del Fornitore*, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra il Fornitore e Publiacqua, in virtù del contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo (i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte di Publiacqua (ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte di Publiacqua (iii) inserite nell'organizzazione di Publiacqua.
7. Publiacqua si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte *Responsabile Operativo del Fornitore*, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11 comma 6 del Codice nel caso in cui Publiacqua riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 119 del medesimo Codice), Publiacqua provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Publiacqua direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.
9. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, Publiacqua inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni naturali e consecutivi.
10. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Publiacqua pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Publiacqua predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli

interessati. Nel caso in cui la richiesta di Publiacqua sia stata formalmente contestata dal Fornitore, Publiacqua stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 15 - Ottemperanza al D. Lgs. n. 231/01

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, il Fornitore con la sottoscrizione del Contratto dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal Contratto:
 - a) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa;
 - b) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società;
 - c) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti;
 - d) eventuali collaboratori esterni;
 non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità del Committente ai sensi del citato D. Lgs. 231/2001.
2. In particolare, il Fornitore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico (disponibile sul sito www.publiacqua.it) adottato dal Committente in attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e del quale il Fornitore dichiara di aver preso visione e conoscenza.
3. La violazione da parte del Fornitore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, darà facoltà al Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.
4. Qualora il Fornitore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Art. 16 - Anticorruzione

1. Il Fornitore è a conoscenza che il Committente ha adottato un sistema di gestione ai sensi della Norma UNI ISO 37001:2016 in materia di anticorruzione e dichiara di avere preso visione sul sito aziendale <https://www.publiacqua.it/chi-siamo/etica-di-impresa> della Politica Anticorruzione.
2. Il Fornitore si impegna, quindi, a rispettare detta Politica Anticorruzione adottata dal Committente e a non ricevere, accettare e a non offrire, a promettere o a dare denaro o altre utilità non dovuta, sia direttamente che indirettamente, a Pubblici Ufficiali, ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, altre funzioni direttive di una società o di un ente, ovvero a sottoposti alla direzione o vigilanza dei predetti soggetti, al fine di indurli a compiere o remunerarli per compiere un atto in violazione dei loro compiti o per violare i loro obblighi di fedeltà alla società o ente anche nell'interesse o a vantaggio del Committente.
3. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico o altro apicale del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati di cui al 317 c.p. e ss, il Committente ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC.
4. In ogni caso, Publiacqua potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 94 e 95 del Codice.
5. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.
6. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di Publiacqua di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.
7. Il Fornitore si impegna a comunicare al Committente eventuali variazioni su in quanto dichiarato in

questa sede e che dovessero intervenire nel corso del rapporto.

Art. 17 - Dovere di riservatezza

1. Ai fini del presente documento si intendono per “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, non di pubblico dominio, in qualunque forma (cartacea o elettronica) rivelate o consegnate al Fornitore che siano identificate come riservate, ovvero di proprietà e/o protette da diritto d'autore e/o in parte oggetto di segreto industriale o che per loro natura, contenuto o circostanza in cui vengono rivelate, normalmente verrebbero ritenute tali.
2. Il Fornitore si impegna, per sé e per i propri dipendenti, ausiliari, nonché dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere, a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e comunque divulgare in qualsiasi modo l'oggetto e le prestazioni oggetto della documentazione contrattuale, nonché materiali, dati o fatti inerenti al Committente e relativi ai criteri di produzione e vendita, al know-how, alle procedure e ai sistemi messi eventualmente a disposizione del Fornitore da parte di Publiacqua o comunque da esso conosciuti nel corso dell'esecuzione della prestazione. Il Fornitore potrà utilizzare le informazioni riservate esclusivamente per il fine per il quale le medesime sono state legittimamente comunicate e nei casi e secondo le modalità previste specificamente da Publiacqua. Nessun altro diritto, titolo o autorizzazione, esplicita o implicita, d'uso di dette informazioni è concesso al Fornitore. L'obbligo di riservatezza non sussiste nel caso di dati di pubblico dominio o divenuti tali.
3. Il Fornitore potrà utilizzare i suddetti dati/informazioni/strumenti solo ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte, con esclusione tassativa di qualsiasi utilizzazione per sé o a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale, salvo che le Parti convengano per iscritto ad una risoluzione anticipata.
4. Il Fornitore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie, almeno pari alle misure che Publiacqua adotta per proteggere le proprie informazioni riservate e/o confidenziali, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da terze parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. Il Fornitore, adoperando la massima diligenza e tutti gli accorgimenti e le precauzioni ritenute necessarie e ragionevoli, si impegna a non divulgare, a non riprodurre o in altri modi a portare a conoscenza di terzi, le informazioni riservate che acquisirà, garantendo lo stesso grado di cura e di protezione che lo stesso usa relativamente a dati, informazioni, software e documentazione inerente alla sua impresa.
5. Tutte le informazioni riservate e/o confidenziali trasmesse sono e rimarranno di proprietà di Publiacqua. Quest'ultima si riserva la possibilità di richiedere al Fornitore la distruzione o la restituzione di qualsiasi documento, cartaceo o elettronico, contenente informazioni riservate e/o confidenziali in suo possesso e dovrà provvedervi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta medesima.
6. L'eventuale inadempimento da parte del Fornitore di tali obblighi darà diritto al Committente di risolvere con effetto immediato il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento dell'eventuale danno. In ogni caso, qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, Publiacqua risolverà il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 18 - Trattamento e protezione dei dati personali

1. In relazione agli adempimenti connessi alla protezione dei dati personali e tutela della Privacy, le Parti si danno atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati e si impegnano reciprocamente ad assolvere tutti gli adempimenti connessi al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del “Codice Privacy” (D. Lgs 196/03) e s.m.i., assicurando in ogni caso il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. L'informativa di Publiacqua è presente al seguente indirizzo <https://www.publiacqua.it/privacy-policy> La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge derivanti.
2. Le Parti si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.
3. Qualora le attività affidate comportino il trattamento di dati personali di cui Publiacqua sia Titolare del

Trattamento, le Parti procederanno alla stipula dell'atto di nomina a Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'Art. 28 GDPR, preliminarmente all'avvio dei trattamenti.

Art. 19 - Sicurezza delle informazioni

1. Laddove il Fornitore acceda a servizi digitali e tratti informazioni in formato elettronico di proprietà di Publiacqua, è necessario che lo stesso metta in atto misure tecniche e organizzative tali per garantire un livello di sicurezza adeguato ad assicurare un livello di rischio accettabile rispetto alla perdita di confidenzialità, integrità e disponibilità.
2. Il Fornitore dovrà implementare tali misure tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione delle stesse. A titolo esemplificativo e non esaustivo, meccanismi di protezione e aggiornamento delle postazioni di lavoro, sicurezza delle comunicazioni, salvaguardia dei dati, gestione delle credenziali, policy e procedure che comprendano adeguata formazione e sensibilizzazione degli operatori.
3. Il Fornitore dovrà implementare adeguate misure di sicurezza volte a garantire la continuità operativa a supporto dell'esecuzione delle attività previste, siano esse preventive che reattive, in modo da garantire il contenimento degli incidenti di sicurezza delle informazioni trattate.

CAPO II - CONDOTTA DELLA FORNITURA E/O SERVIZIO E VICENDE COLLEGATE

Art. 20 - Consegna della fornitura e/o del servizio

1. La fornitura/servizio oggetto di ciascun Ordinativo dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo e/o Capitolato Speciale di Appalto.
2. La consegna di ciascuna fornitura e/o servizio si intende comprensiva di ogni e qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, quali, a mero titolo esemplificativo: il personale, i consumi, le manutenzioni, i trasporti, consegna e scarico, ed ogni altra attività indicata e descritta nei documenti di gara ad esclusione dell'IVA di legge.
3. In esecuzione di ciascun ordinativo, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i termini indicati nel Capitolato Speciale di Appalto.
4. Per l'esecuzione della fornitura/servizio oggetto di ciascun ordinativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi e, a svolgere le attività stabilite nel Contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali.
5. Con riferimento al singolo ordinativo, Publiacqua procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture/servizi oggetto dell'Ordinativo; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, secondo le modalità e le specifiche stabilite nel Contratto e/o nel Capitolato Speciale di Appalto.
6. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i beni e/o prestazioni rese siano risultati conformi alle prescrizioni Contratto e/o nel Capitolato Speciale di Appalto; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
7. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni e/o prestazioni rese non conformi e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali, secondo le indicazioni di Publiacqua.
8. Fatti salvi i casi di forza maggiore, in caso il Fornitore ometta ovvero sospenda anche parzialmente, l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, Publiacqua, dandone opportuna comunicazione scritta, potrà sostituirsi al Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni da rendere, ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese del Fornitore, oltre ad applicare le eventuali previste penali.
9. Anche nel caso in cui non sia espressamente previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, Publiacqua potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture/servizi resi disponibili.
10. Salvo diversa previsione, le consegne possono essere richieste presso cantieri, impianti, magazzini di

Publiacqua S.p.A., anche attivati successivamente alla stipula del contratto e comunque nell'ambito del territorio gestito da Publiacqua di volta in volta indicati in sede d'ordine.

11. Le consegne sono di regola effettuate nei giorni feriali e devono essere accompagnate da idoneo documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente, che riporti in chiaro il numero d'ordine e di contratto assegnato da Publiacqua. Il numero di contratto sarà di volta in volta indicato nell'ordinativo stesso.
12. Tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite alla presenza del personale di Publiacqua, previo accordo con il REC e comunque in orari compatibili con l'orario di lavoro in vigore presso le varie sedi di Publiacqua interessate.
13. Salvo diverso accordo, le consegne saranno eseguite nei seguenti orari:
 - dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00
 - il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Le consegne di beni avvengono secondo la condizione contrattuale "franco destino", intendendo con tale dicitura che il venditore è libero da ogni onere relativo alla consegna a partire dal momento nel quale la merce è messa a disposizione del compratore nel luogo indicato nell'ordine di acquisto; la merce in particolare viaggia a rischio e pericolo del fornitore, il quale accetta ed assume ogni rischio di danneggiamento, smarrimento e/o furto durante il trasporto.

Art. 21 - Ordinativo

1. Il Fornitore nell'eseguire il contratto deve uniformarsi agli ordinativi e alle indicazioni che gli verranno fornite dal REC.

Art. 22 - Materiali d'uso, attrezzature e macchinari

1. Ove la particolare tipologia delle forniture e/o servizi da rendere lo richieda, il Fornitore, nell'esecuzione del Contratto, dovrà utilizzare prodotti ed impiegare attrezzature e macchine in propria disponibilità. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.
2. Il Fornitore sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. Publiacqua non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.
3. Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per la esecuzione delle prestazioni di cui al contratto dovranno essere conferite dal Fornitore. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dal Fornitore dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'impresa stessa.
4. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che il Fornitore intenderà usare nella esecuzione del Contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.

Art. 23 - Modifiche contrattuali - Aumenti o diminuzioni

1. Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice.
2. Publiacqua può:
 - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice;
 - b) nei limiti di quanto previsto dall'art. 120, comma 2, del Codice apportare modifiche al contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
 - c) apportare la modifica di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice;
 - d) apportare modifiche al contratto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.
3. Salvo diversa indicazione nel Capitolato Speciale di Appalto e/o nella documentazione di

gara/affidamento, Publiacqua, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il Fornitore non potrà eccepire alcunché e sarà tenuto ad adeguare la propria organizzazione alla effettiva consistenza delle prestazioni richieste.

4. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.
5. Le modifiche o varianti verranno comunicate per scritto al Fornitore e vincolano lo stesso Fornitore senza necessaria formale accettazione di quest'ultimo.

Art. 24 - Termine di ultimazione e Differimenti Temporal

1. Nel Contratto e/o nel Capitolato Speciale di Appalto sono previsti i tempi necessari per l'esecuzione della prestazione e/o la consegna dei beni e delle merci oggetto del Contratto. Nel caso in cui il Fornitore non rispettasse i tempi e i termini prescritti, il Fornitore sarà soggetto all'applicazione delle penali così come previste dal Capitolato Speciale di Appalto, fatte salve ulteriori conseguenze di legge e il risarcimento del maggior danno patito da Publiacqua in caso di ritardo.
2. Qualora, in considerazione della natura della fornitura e/o servizio da rendere, il Contratto non preveda un termine temporale, ma un importo massimo raggiungibile con l'esecuzione di più ordini e consegne, la scadenza temporale del Contratto salvo diversa indicazione di Publiacqua dovrà intendersi differita fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Art. 25 - Proroghe

1. Qualora non espressamente disciplinato nel Contratto e/o Capitolato Speciale di Appalto, allo scadere del termine contrattuale, previa espressa comunicazione del REC, il Fornitore laddove è previsto, è tenuto a garantire, salvo oggettive motivazioni dimostrabili da quest'ultimo, una proroga del termine contrattuale per un periodo di tempo non superiore a mesi sei (6), alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi.

Art. 26 - Controlli e vigilanza

1. Publiacqua a sua discrezione potrà, nel corso della esecuzione del Contratto:
 - eseguire a mezzo di propri incaricati controlli e verifiche al fine di accertare la regolarità di esecuzione e la conformità alle prescrizioni tecniche e alle norme vigenti;
 - eseguire prove di funzionamento e di accertamento della qualità e quantità dei materiali oggetto di fornitura;
 - esaminare l'andamento della fornitura e/ servizi al fine di controllare il rispetto dei tempi previsti in contratto;
 - eseguire controlli e verifiche al fine dell'accertamento della regolarità delle forniture e/o servizi
2. Il Fornitore dovrà collaborare con Publiacqua al fine di consentire e facilitare le verifiche di cui sopra.
3. Publiacqua a mezzo dei propri incaricati redigerà appositi verbali di accertamento nei quali saranno indicati eventuali vizi, irregolarità o difformità rilevate e il Fornitore sarà tenuto a provvedere immediatamente alla loro eliminazione.
4. Le verifiche di cui sopra sono redatte in contraddittorio con il Fornitore che potrà controfirmare il verbale apponendo eventuali osservazioni.
5. Le verifiche e i controlli sono effettuati nell'esclusivo interesse di Publiacqua; pertanto, non esimono il Fornitore da responsabilità successivamente rilevate, anche risultanti in sede di Certificato di regolare esecuzione e/o documento equivalente.

Art. 27 - Sinistri alle persone e danni

1. È a carico del Fornitore ogni provvidenza diretta ad evitare il verificarsi di danni alle opere, persone o

alle cose nel corso della esecuzione del Contratto. il Fornitore esonera Publiacqua da ogni responsabilità verso i propri dipendenti e chiunque altro per infortuni e/o danni che dovessero verificarsi nell'espletamento e in dipendenza dell'esecuzione del contratto, qualunque sia la natura o la causa del danno causato dal Fornitore.

2. il Fornitore risponde ed è responsabile per ogni danno arrecato a terzi in genere, al personale e alle cose Publiacqua, dei propri dipendenti ausiliari, coadiutori o subappaltatori e consulenti in dipendenza dell'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne Publiacqua da qualsivoglia pretesa o molestia che al riguardo venisse nei confronti della medesima avanzata da terzi e sarà unicamente a carico del Fornitore medesimo il completo risarcimento.
3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Fornitore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
4. A garanzia, pertanto, degli obblighi di cui al presente articolo il Fornitore dovrà provvedere alla chiusura dei sinistri entro la definizione delle operazioni di collaudo senza il perfezionamento dei quali non si provvederà allo svincolo della polizza prestata a garanzia.

Art. 28 - Cessione di contratto

1. È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del rapporto contrattuale, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lettera d) del Codice.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto solo previa autorizzazione di Publiacqua e nelle modalità indicate da Publiacqua medesima.
3. È fatto divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte di Publiacqua al risarcimento di ogni danno e spesa, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

CAPO III - SUBAPPALTO

Art. 29 - Prescrizioni relative al subappalto

1. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto a terzi l'integrale esecuzione del contratto, pena la nullità dell'accordo con i terzi, nonché la prevalente esecuzione del contratto ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove sia stato previsto nel disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 119 comma 2, terzo periodo del Codice.
2. Il Fornitore si impegna a depositare presso Publiacqua almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti nella documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di cui all'articolo 94 e 95 del Codice; iii) la dichiarazione del Fornitore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine a tale scopo previsto, Publiacqua procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti Publiacqua revocherà

l'autorizzazione.

5. **Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.**
6. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - a) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Publiacqua, sentito il REC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti di Publiacqua, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
8. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti di Publiacqua dei danni che dovessero derivare, a Publiacqua o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere Publiacqua da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.
9. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette a Publiacqua prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto (se previsto), Publiacqua acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
10. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.
11. Trova applicazione l'art. 119 comma 11 del Codice al ricorrere dei prescritti presupposti, salvo diverso accordo tra Publiacqua e il Fornitore.
12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'artt. 94 e 95 del Codice.
13. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione del Fornitore, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Publiacqua entro 20 giorni lavorativi dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
14. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte del subappaltatore, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
15. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Publiacqua può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Solo nel caso in cui sia presente nella documentazione di gara la clausola che vieta la partecipazione dei cd. RTI sovrabbondanti, Publiacqua non autorizzerà il subappalto nei casi in cui il subappaltatore possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione

alla gara.

17. Ai sensi dell'art. 119 comma 2, del Codice, il Fornitore si obbliga a comunicare a Publiacqua, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dei lavori, dei servizi o delle forniture affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
18. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 119 del Codice. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del Contratto e devono essere depositati a Publiacqua prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
19. Si precisa che ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, la relativa istanza dovrà essere trasmessa secondo quanto previsto dalla procedura di Publiacqua relativa alla richiesta di subappalto resa disponibile sul profilo web societario, pena il rigetto dell'istanza stessa.
20. Publiacqua provvederà a comunicare al Casellario Informativo di cui all'art. 222 comma 10 del Codice le informazioni secondo quanto previsto dall'ANAC.

TITOLO V – CONTABILITA'

Art. 30 - Presentazione fatture - Modalità e termini di pagamento

1. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e secondo le modalità indicate nella specifica Circolare trasmessa da Publiacqua ai propri Fornitori.
2. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni data fattura fine mese
3. Nelle fatture dovrà esservi indicata la prestazione svolta, il luogo in cui si è svolta, nonché il numero di Contratto, il numero dell'Ordinativo e il referente (matricola e nome) di Publiacqua che ha richiesto il servizio/acquistato la merce. Laddove fosse possibile si richiede di allegare alla fattura formato elettronica copia del DDT.
4. Sarà cura del Fornitore emettere singolo DDT e singola fattura a fronte dell'ordine di Publiacqua, non cumulando, cioè, nei succitati documenti forniture e/o prestazioni di ordini diversi. Nel DDT dovrà essere indicato il numero del Contratto, il numero di Oda e il referente (matricola e nome) di Publiacqua che ha richiesto il servizio/acquistato la merce.
5. Nel caso in cui l'ordine/contratto fosse soggetto all'applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 in fattura dovrà essere indicato il CIG e, se presente, il CUP.
6. Sulle somme dovute saranno operate, nel rispetto della normativa fiscale, le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
7. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.

Art. 31 - Recupero crediti – Compensazione

1. Le somme dovute dal Fornitore a Publiacqua in dipendenza del contratto possono essere compensate sui pagamenti spettanti al Fornitore al momento della liquidazione delle fatture e in caso di insufficienza, mediante compensazione sui futuri pagamenti spettanti al Fornitore e/o sugli altri crediti a qualsiasi titolo vantati dal Fornitore e/o sul deposito cauzionale.

Art. 32 - Sospensione pagamenti

1. È diritto di Publiacqua sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa l'osservanza delle norme di legge, clausole contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali.

Art. 33 - Ritardo nei pagamenti

1. Il termine per il pagamento, previsto nel Contratto o in altri documenti inerenti il contratto medesimo, decorre dalla data della fattura e sempre che sussistano le condizioni previste dal Contratto.
2. Con l'emissione del mandato di pagamento questo si intende effettuato.
3. In caso di ritardato pagamento, la società, ai sensi dell'art. 5 comma 1° del D. Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicherà il

tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali.

4. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'esecuzione della fornitura e, comunque, delle attività previste nel contratto e nei relativi Allegati. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, Publiacqua si riserva la facoltà di affidare la fornitura ad altra impresa addebitando al Fornitore i maggiori costi sostenuti. In caso di inadempienza Publiacqua potrà altresì risolvere di diritto il contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., fermo restando l'incameramento della cauzione e il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 34 - Incedibilità dei crediti

1. I crediti e i debiti derivanti dai contratti con Publiacqua non possono formare oggetto di cessione o delegazione o mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta di Publiacqua.
2. Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato all'incasso deve essere preventivamente notificata a Publiacqua. Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato all'incasso che non sia stata notificata a Publiacqua e da questa espressamente autorizzata o rigettata è inefficace nei confronti della stessa.
3. Saranno autorizzate cessioni di credito esclusivamente a banche ovvero intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
4. La cessione, delegazione o mandato all'incasso deve essere stipulata mediante atto scritto che, unitamente alla richiesta di autorizzazione, deve essere notificato all'indirizzo PEC protocollo@cert.publiacqua.it o a Publiacqua S.p.A. – Tesoreria – Via Villamagna 90/c – 50126 Firenze – i cui uffici provvederanno a comunicare la formale accettazione o o il formale rigetto al Responsabile Esecuzione Contratto ed a notificarla/o alle parti interessate. La cessione del credito, così come la delegazione o il mandato all'incasso saranno efficaci ed opponibili con la notifica della formale accettazione da parte di Publiacqua alle parti interessate.
5. Le notifiche di cui al presente articolo devono essere eseguite, a pena di nullità, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata A/R con ricevuta di ritorno.
6. Nel caso in cui il contratto di cessione del credito stipulato dal Fornitore con il suo cessionario abbia ad oggetto un parte o la totalità dei crediti derivanti dal presente contratto di appalto e non ancora maturati, cedente e cessionario dovranno espressamente pattuire che ogni singolo pagamento di ogni nuovo credito maturato, da parte di Publiacqua, dovrà essere subordinato alla preventiva espressa certificazione, operata da Publiacqua, di certezza, liquidità ed esigibilità del medesimo credito.
7. Nel rispetto della legge 136/10, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il Fornitore si obbliga a pattuire con il cessionario (dandone atto nel contratto in modo espresso e specifico) l'obbligo di quest'ultimo, a favore di Publiacqua, di indicare il CIG/CUP e fornire alla stazione appaltante gli estremi del proprio conto corrente dedicato e di prendere atto che, in mancanza di quanto sopra, la stazione appaltante è legittimata ad opporsi alla cessione del credito e a proseguire il pagamento nei confronti del cedente. La comunicazione del conto corrente dedicato, da parte del cessionario, nonché l'indicazione dei nominativi e codici fiscali delle persone fisiche delegate ad operarvi, dovrà essere contestuale alla notifica – nei confronti di Publiacqua - della cessione, delegazione o mandato all'incasso.

TITOLO VI - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO

Art. 35 - Verifiche finali

1. Publiacqua si riserva la facoltà di collaudare presso i propri uffici tecnici o presso un laboratorio ufficiale da questa incaricato i beni e servizi oggetto di Contratto anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto.
2. Qualora gli accertamenti diano esito negativo i costi delle verifiche saranno a carico del Fornitore.

Art. 36 - Difetti

1. Qualora vengano riscontrati difetti facilmente eliminabili e che non comportino la non regolare esecuzione:
 - a) al Fornitore verranno prescritti gli interventi di riparazione o ripristino necessari per l'eliminazione del vizio. Tali interventi saranno effettuati a cura e spese del Fornitore entro un termine congruo, alla scadenza del quale sarà computata la penale di cui ai successivi articoli;
 - b) alternativamente, Publiacqua avrà la facoltà di ottenere, in luogo del ripristino di cui al punto che precede, la riduzione proporzionale del prezzo contrattuale;
 - c) qualora il Fornitore non ottemperi a quanto sopra, Publiacqua avrà facoltà di eseguire in danno del Fornitore gli interventi necessari alla eliminazione dei vizi, fatto salvo il diritto all'applicazione delle penali e al risarcimento del maggior danno;
2. L'occultamento di vizi e difetti di qualsiasi genere dà facoltà a Publiacqua di risolvere in danno il contratto.

Art. 37 - Restituzione della cauzione

1. Dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione si procederà alla restituzione della cauzione per gli importi residui decurtati delle eventuali detrazioni effettuate.

Art. 38 - Fuori produzione

1. Nel corso di durata del Contratto, il Fornitore potrà non fornire i beni come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del Contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Publiacqua:
 - dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
 - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". A tal fine, potrà essere richiesta da Publiacqua ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

Si precisa che, esclusivamente nel caso di "fuori produzione" è ammesso il mutamento della marca dei beni e/o componenti opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di "fuori produzione" rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessun bene e/o componente opzionale avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, Publiacqua procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, Publiacqua chiederà al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Publiacqua, il campione del prodotto offerto in sostituzione entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta, per essere sottoposto a verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche e funzionalità del prodotto dichiarato "fuori produzione". La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore; in ogni caso, la verifica avverrà a cura ed onere del Fornitore e sarà responsabilità del Fornitore medesimo predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo. Unitamente e contestualmente al campione del prodotto offerto, il Fornitore dovrà consegnare tutta la strumentazione, i materiali e i software necessari per la corretta esecuzione della verifica.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 2, Publiacqua ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal Contratto, ovvero
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del bene o dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art. 39 - Evoluzione Tecnologica

1. Il Fornitore si impegna ad informare Publiacqua sulla evoluzione tecnologica della Fornitura o del materiale di consumo oggetto del contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture medesime; i prodotti "evoluti" dovranno possedere, ferma restando l'identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto "evoluto", di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche "evolutive".
3. All'esito dell'analisi della documentazione di cui al precedente comma, Publiacqua procederà con le modalità e la tempistica di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 38, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto "evoluto" di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito.
4. Solo in caso di esito positivo dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Publiacqua autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto "evoluto" a quello precedentemente fornito.

Art. 40 - Brevetti industriali, diritti d'autore e "logo"

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare Publiacqua, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti di Publiacqua azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dal Fornitore, quest'ultima manleverà e terrà indenne Publiacqua, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Publiacqua.
3. Publiacqua si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, Publiacqua riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto Publiacqua medesima.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al precedente comma 2, Publiacqua, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso dei prodotti il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato..
5. Salvo preventiva ed espressa autorizzazione, è vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni "Publiacqua" o del testo o del materiale grafico contenuto nel Portale di "www.publiacqua.it" per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione del Fornitore con Publiacqua.

Art. 40 bis - Proprietà dei prodotti (ove applicabile)

1. Publiacqua acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto eventualmente realizzato dal Fornitore in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del contratto.
2. Publiacqua potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.

3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti Publiacqua in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire a Publiacqua tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore di Publiacqua in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del contratto è di esclusiva proprietà Publiacqua che ne potrà disporre liberamente.
6. Restano esclusi dalla titolarità di Publiacqua tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Publiacqua avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'articolo "Risoluzione" del presente documento e dell'art. 1456 del codice civile.

TITOLO VII - PENALI

Art. 41 - Penali

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Contratto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Publiacqua.
2. In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, al Publiacqua medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
3. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Publiacqua nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Publiacqua, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. La somma dovuta dal Fornitore per penali verrà compensata con i crediti del Fornitore derivanti dal contratto, e sarà eventualmente detratta:
 - dai pagamenti dovuti al Fornitore;
 - dalla cauzione definitiva, mediante escussione;
 - da altri eventuali crediti vantati dal Fornitore, nei confronti di Publiacqua, in ragione di qualunque altra causa, diversa dal presente contratto
 Qualora le voci di cui sopra risultassero insufficienti, Publiacqua avrà diritto di rivalersi nei modi previsti dalla legge.
 La penale è addebitata al momento del pagamento della fattura.
5. Le penali sono applicate al Fornitore sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel Contratto non preclude il diritto di Publiacqua a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% (salvo diversa percentuale indicata da Publiacqua) dell'importo della Contratto, potrà trovare applicazione l'articolo 44 comma 1, lett. i) delle presenti Condizioni Generali.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

Art. 42 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, Publiacqua S.p.A., per quanto di proprio interesse, ha il diritto nei casi di:

- giusta causa
- reiterati inadempimenti del Fornitore anche se non gravi.

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

In tal caso, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto;
3. Publiacqua, per quanto di proprio interesse, può altresì recedere dal contratto in qualunque tempo, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, il Fornitore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese.
4. È fatto divieto al Fornitore di recedere dal contratto.
5. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già effettuate.

Art. 43 - Titolo di legittimazione e risoluzione contrattuale

1. Qualora, durante la validità dell'affidamento, sopravvengano fatti non imputabili a Publiacqua e tali da incidere sulla sua legittimazione a mantenere il presente affidamento contrattuale, il contratto d'appalto sarà risolto di diritto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 1353 c.c., senza che il Fornitore nulla possa pretendere da Publiacqua a titolo di indennizzo, risarcimento o a qualsiasi altro titolo.
2. Laddove i fatti o atti sopravvenuti siano tali da interferire con l'oggetto del contratto di appalto o le modalità della sua esecuzione, le Parti provvederanno ad una nuova negoziazione delle clausole del contratto stesso, mantenendo per quanto possibile la regolamentazione da esso prevista.
3. Qualora non si raggiunga un accordo entro un termine ragionevole, ciascuna delle Parti potrà recedere dal contratto, senza che l'altra nulla possa pretendere a titolo di indennizzo, risarcimento o a qualsiasi altro titolo.

Art. 44 - Risoluzione

1. Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla legge, Publiacqua, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara/affidamento;
 - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione dell'appalto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, lett. a) del Codice;
 - c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento

delle attività ivi previste;

- e) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 120 del Codice;
 - f) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate e qualora il Fornitore, in esecuzione del Contratto, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Speciale di Appalto, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Publiacqua, ai sensi dell'articolo intitolato "Brevetti industriali, diritti d'autore e "logo" delle presenti Condizioni Generali;
 - h) nei casi di cui (i) agli articoli delle presenti Condizioni Generali intitolati "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive", "Ottemperanza al D. Lgs. 231/2001", "Anticorruzione", "Dovere di riservatezza", "Trattamento e protezione dati personali", "Sicurezza delle informazioni", "Cessione del contratto", "Prescrizione relative al subappalto", "Incedibilità dei crediti", "Brevetti industriali, diritti d'autore e logo", "Proprietà dei prodotti (ove applicabile)"; (ii) agli articoli del Capitolato Speciale di Appalto dove espressamente richiamata;
 - i) nel caso eventuale di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% (salvo diversa percentuale indicata dal Committente) dell'importo complessivo stimato dell'appalto;
 - j) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - k) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - l) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 104, comma 9, del Codice;
 - m) nel caso di subappalto non autorizzato dal Committente;
 - n) la perdita delle licenze e/o diritti necessari alla prestazione da rendere;
 - o) qualora vengano contestate per iscritto nr. 3 inadempienze consecutive;
 - p) il Fornitore abbia violato gli obblighi stabili dagli artt. 1476 e 1480 del codice civile;
 - q) comportamenti illeciti sanzionati dal D. Lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificatamente previsti a carico del Fornitore modello di gestione;
 - r) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 e 95 del Codice;
 - s) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
 - t) *nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione*: qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2. Publiacqua S.p.A. può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della propria compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 355 e 356 c.p. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
3. In caso in cui Publiacqua accerti un inadempimento grave del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo potrà essere riconosciuto al Fornitore. Publiacqua, formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegna un termine, non inferiore a 15

(quindici) giorni naturali e consecutivi, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Publiacqua ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto con atto scritto comunicato al Fornitore, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Publiacqua al risarcimento dell'eventuale maggior danno; si considera grave inadempimento, ai sensi per gli effetti dell'art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità.

4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, Publiacqua assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 2 (due) giorni naturali e consecutivi, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Publiacqua potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, che verrà assegnato dal Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, Publiacqua ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Publiacqua al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del Codice.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire a Publiacqua tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta da Publiacqua per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124 comma 1 del Codice.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, Publiacqua incamererà la garanzia definitiva prestata.
9. Publiacqua, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta o, ove previsto in documentazione di gara, alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.
10. Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice.
11. Nelle more della contestazione è fatto salvo il diritto di Publiacqua di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, le forniture e/o i servizi attinenti ad ordinativi non eseguiti ovvero eseguiti soltanto parzialmente, secondo le prescrizioni date, ogni qual volta il Fornitore non vi abbia provveduto nonostante richiesta scritta di Publiacqua. In questo caso Publiacqua darà notizia a mezzo raccomandata A/R o mezzo PEC al Fornitore, quantificando la fornitura e/o il servizio eseguito e addebitando a quest'ultimo gli eventuali maggiori costi.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 45 - Ulteriori danni e vizi occulti

1. Publiacqua ha diritto all'ulteriore risarcimento del danno oltre le penali contrattuali che dovessero derivare da inadempimento del Fornitore agli obblighi del Contratto, indipendentemente dal fatto che l'inadempimento abbia provocato la risoluzione o l'esecuzione da parte di terzi.

Art. 46 - Domicilio

1. Ai fini delle comunicazioni inerenti il Contratto, il domicilio legale delle Parti, salva diversa dichiarazione prevista espressamente nel Contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per Publiacqua e per il Fornitore presso le rispettive sedi legali.
2. Il Fornitore è obbligato a comunicare ogni variazione del proprio domicilio, così come il cambio di ragione sociale o la trasformazione della società. Non saranno quindi opponibili a Publiacqua; eventuali variazioni ai predetti dati che non siano comunicati per iscritto al domicilio di Publiacqua.

Art. 47 - Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali verranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
2. Nelle more della risoluzione delle controversie il Fornitore non potrà comunque rallentare o sospendere le prestazioni oggetto di appalto.
3. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 48 - Norme Finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, così come definito all'articolo 2, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Storia del Documento

Ed.	Rev.	Data	Obiettivo della revisione
1	1	29/12/2015	Aggiornamento
1	2	30/10/2020	Aggiornamento workflow approvativo e riferimenti normativi
2	3	30/06/2022	Revisione generale del documento con riedizione clausole
2	4	<u>02/01/2024</u>	<u>Aggiornamento normativo (D. Lgs. 36/2023)</u>